

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

XXVII.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
CANESTRARI ed altri: Autorizzazione alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a concedere prestiti e sussidi al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (482);	
AMADEI GIUSEPPE: Utilizzazione dei fondi della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e modalità per la liquidazione degli assegni integrativi (1996)	225
PRESIDENTE . . . . .	225, 226
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	226
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione</i> ):	
Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della C. E. E. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (2195) . . . . .	226
PRESIDENTE . . . . .	226, 227, 228
MARCHESI . . . . .	227
VERONESI . . . . .	227
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .	227

La seduta comincia alle 9,55.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Rinvio della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Canestrari ed altri: Autorizzazione alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a concedere prestiti e sussidi al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (482); Amadei Giuseppe: Utilizzazione dei fondi della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e modalità per la liquidazione degli assegni integrativi (1996).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge: Canestrari ed altri: Autorizzazione alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a concedere prestiti e sussidi al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Amadei Giuseppe: Utilizzazione dei fondi della Cassa integrativa di previdenza per il

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MAGGIO 1965

personale telefonico statale per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e modalità per la liquidazione degli assegni integrativi.

L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto la parola su queste due proposte di legge.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la proposta di legge n. 482 è già stata all'ordine del giorno della seduta, in sede legislativa, della nostra Commissione del 9 settembre 1964. Allora la discussione della proposta fu rinviata su richiesta del proponente, onorevole Canestrari. Nel frattempo è stata presentata dall'onorevole Amadei Giuseppe la proposta di legge n. 1996 che verte su identica materia. Il loro esame va pertanto abbinato.

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Vorrei pregare la Commissione di concedere un breve rinvio per la discussione di queste due proposte di legge: sono allo studio alcuni emendamenti tendenti a modificare in parte la portata del provvedimento.

Vorrei anche pregare che fossero portati a conoscenza del Governo gli eventuali emendamenti che gli onorevoli colleghi intendono presentare, in modo che sia possibile avere un quadro esatto della situazione allorché il provvedimento tornerà ad essere iscritto all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** La discussione è rinviata ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della C. E. E. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2195).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della C.E.E.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 marzo 1965.

Nell'assenza del Relatore, onorevole Macchiavelli, riferirò io stesso.

Il Regolamento n. 11 emanato il 27 giugno 1960 dal Consiglio della Comunità Eco-

nomica Europea detta disposizioni per l'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, in applicazione del Trattato istitutivo della C.E.E. Il Regolamento stesso stabilisce l'obbligo per tutti i trasportatori di comunicare le tariffe, le convenzioni e gli accordi che comportino prezzi e condizioni di trasporto differenti, a seconda del paese di origine o di destinazione della merce. In particolare, l'articolo 16 di detto Regolamento impone ai Governi membri di stabilire sanzioni adeguate contro i vettori che si sottraggono alle misure di controllo o che si rifiutano di fornire informazioni sulle tariffe, le convenzioni e gli accordi sui prezzi e condizioni di trasporto, ovvero forniscono informazioni false.

Il Regolamento comunitario in questione richiede in alcuni casi la emanazione da parte di ogni Stato di specifiche disposizioni che consentano l'adattamento delle norme della C.E.E. all'ordinamento giuridico interno.

Si tratta quindi, in definitiva, di emanare disposizioni che si limitano ad influire sulle modalità di applicazione della norma stessa. Nel caso, la previsione di sanzioni di natura penale a mero titolo contravvenzionale è sembrata la più idonea allo scopo, avuto riguardo alla esigenza di perseguire la finalità della necessaria speditezza nell'accertamento e nella repressione delle infrazioni, unitamente a quello delle doverose garanzie che il procedimento penale può offrire nei confronti del contravventore.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce la sanzione dell'ammenda per tutti i trasportatori, i quali, soggetti all'osservanza delle disposizioni del Regolamento cui ci siamo richiamati, omettono di comunicare le tariffe, le convenzioni e gli accordi che comportano differenziazioni di prezzo basate sulla nazionalità delle merci, ovvero forniscono notizie false. Identica pena è prevista nei confronti di chi omette di compilare e conservare il documento di transito.

Per quanto riguarda le modalità pratiche per l'inoltro delle comunicazioni, è fatto riferimento alle norme di esecuzione del Regolamento n. 11 del 27 giugno 1960 del Consiglio della C.E.E., che saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Con l'articolo 2 si prevedono le sanzioni conseguenti alla omissione delle comunicazioni da effettuare su richiesta dell'Autorità nazionale competente, per consentire a quest'ultima di disporre delle notizie che le venissero richieste dalla Comunità.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MAGGIO 1965

L'articolo 3 determina gli organi competenti per l'accertamento delle infrazioni e ne indica le attribuzioni in relazione agli specifici compiti da assolvere, tra i quali quello di assistere i mandatarî della Comunità nell'esercizio dei loro poteri di controllo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento.

Questa stessa disposizione ha determinato la necessità, altresì, di prevedere i mezzi e le misure necessari a provvedere nel caso di rifiuto del vettore di sottoporsi ai controlli, affidando ogni potere di intervento alla Magistratura.

Detto questo — e domando scusa alla Commissione della mia relazione un po' disordinata — prego la Commissione di voler approvare il provvedimento sottoposto al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARCHESI. Nell'articolo 3 del disegno di legge è detto che gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile possono eseguire controlli verificando libri e documenti, accedendo nei locali e nei veicoli o natanti delle imprese e che, nel caso in cui il vettore si opponga a questi controlli, il pretore può disporre il libero accesso agli impianti e ai veicoli delle imprese con l'assistenza della forza pubblica.

Domando se, in base alla legislazione vigente, agenti o funzionari possono in altri casi procedere al controllo di locali, veicoli e via dicendo senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e se per caso, approvando l'articolo 3, non si incorra in una illegittimità costituzionale. Occorrerebbe forse essere più chiari nel formulare questo articolo poiché da un'inesatta dizione potrebbero nascere questioni interpretative assai delicate.

VERONESI. Questo dubbio può sorgere dal punto di vista formale. Tuttavia il significato dell'articolo è che, ove l'accesso ai locali o nei veicoli delle imprese sia negato agli agenti di polizia giudiziaria, il pretore può disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli della impresa con l'assistenza della forza pubblica. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo a questi controlli viene punito con ammenda.

MARCHESI. Mi pare inopportuno stabilire che vi possono essere sopralluoghi senza l'autorizzazione del pretore, visto che gli interessati hanno la possibilità di respingere le ispezioni e di esigere la preventiva auto-

rizzazione del pretore. È ovvio che di questa facoltà essi si varranno sistematicamente.

VERONESI. Perciò appunto è prevista l'ammenda!

MARCHESI. Tutto questo è legittimo da un punto di vista costituzionale? Se è legittimo non ho niente altro da obiettare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Innanzitutto desidero ringraziare l'onorevole Presidente che con la sua solerzia e diligenza ci ha messi nelle condizioni di poter discutere questo disegno di legge. La sua relazione, così ampia e precisa, mi dispensa dal ripetere gli argomenti per i quali lo stesso Relatore ha chiesto che la Commissione approvi il testo del disegno di legge in esame, che è già stato approvato dalla VII Commissione del Senato.

Circa le osservazioni dell'onorevole Marchesi riguardanti l'ultimo capoverso dell'articolo 3, non c'è da preoccuparsi di possibili violazioni alle norme costituzionali. A me pare che il testo dell'articolo sia abbastanza armonico e semplice. Si presuppone infatti che i vettori e gli altri interessati — la cui categoria è elencata nell'articolo 2 — nulla abbiano da opporre alle richieste dei funzionari del Ministero dei trasporti che si accertino, come è previsto dal regolamento comunitario, che i documenti relativi al trasporto e, soprattutto, le tariffe siano conformi al regolamento approvato in sede di Mercato comune.

Ora nel penultimo capoverso dell'articolo 3 si fa l'ipotesi che il vettore non dia il proprio libero consenso all'accertamento o all'ispezione che si vuole fare. In questo caso, gli ispettori possono rivolgersi al pretore perché disponga il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica. Questa disposizione, che potremmo chiamare a sfondo penalistico, rientra nel quadro generale di altre ipotesi previste nel Codice di procedura penale, riguardanti le ispezioni e le perquisizioni effettuate da agenti di polizia giudiziaria per reati comuni e da ispettori fiscali o da agenti di polizia tributaria. Mi pare che tale intervento della autorità giudiziaria sia costituzionale e che dia le massime garanzie possibili al cittadino nei confronti del quale si desidera fare un'ispezione. Credo che ciò sia perfettamente legittimo e conforme alle norme fondamentali del nostro Codice penale, a sua volta, in armonia

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MAGGIO 1965

con la nostra Costituzione. Di fronte ad un rifiuto opposto da un privato mi pare che la miglior via da seguire sia quella di rivolgersi al giudice che è garante di tutti e al quale è data la facoltà di mantenere l'ordine con l'assistenza della forza pubblica.

L'ultimo capoverso, che potrebbe sembrare un doppione, non credo possa destare preoccupazioni, perché, in sostanza, la sanzione contravvenzionale in esso prevista tende a colpire colui che, senza legittimo motivo, si oppone ai controlli. Quest'ultimo capoverso tende ad eliminare in via preventiva le resistenze alle ispezioni, anche per evitare un generalizzarsi dell'intervento del pretore per imporre l'accettazione dei controlli.

D'altra parte, anche qui sono osservate tutte le garanzie per il cittadino, in quanto la sanzione non è stabilita genericamente « contro colui che si oppone » bensì contro colui che si oppone « senza legittimo motivo ». Ora, la legittimità di questa opposizione la potrà accertare eventualmente il giudice dinanzi al quale il titolare dell'impresa oggetto dell'ispezione può eventualmente ricorrere.

Mi pare quindi che la stesura dell'articolo e la struttura dei due ultimi capoversi ci possano lasciare perfettamente tranquilli, sia sotto il profilo costituzionale che di quello della legittimità.

Non avrei, del resto, alcuna difficoltà a rivedere, e anche eventualmente ritoccare l'articolo sotto il profilo formale, se tutto ciò non portasse alla inevitabile conseguenza di rimandare la legge al Senato, che l'ha approvata senza molte perplessità e che non ha trovato una obiezione fondata da eccepire contro questi ultimi due capoversi dell'articolo 3.

Pertanto vorrei pregare gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge così come è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli.

Ne darò lettura e, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

I vettori, in quanto soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 11 del 27 giugno 1960 del Consiglio della Comunità economica europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 16 agosto 1960, i quali omettono di comunicare ogni utile informazione relativa alle tariffe, convenzioni, accordi sui prezzi

e sulle condizioni di trasporto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento suindicato, ovvero forniscono informazioni false, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

La stessa pena si applica ai vettori che si sottraggono agli obblighi previsti dall'articolo 6 del citato Regolamento, concernente la compilazione e la conservazione del documento di trasporto.

Per i termini e le modalità delle comunicazioni di cui al primo comma, si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica recante norme di esecuzione del Regolamento n. 11 suindicato.

(È approvato).

#### ART. 2.

I vettori, gli armatori, i commissari e gli intermediari di trasporto, nonché coloro che effettuano direttamente prestazioni accessorie di trasporto, i quali non forniscono, nel termine che verrà ad essi prescritto, le informazioni di cui agli articoli 11 e 13 del Regolamento n. 11 indicato nel precedente articolo, che venissero loro richieste dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - ovvero forniscono informazioni falsi sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

(È approvato).

#### ART. 3.

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni alla presente legge spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché ai funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - muniti di apposito documento di riconoscimento.

Una copia del verbale di accertamento dovrà essere in ogni caso trasmessa al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - nonché alla Questura della provincia nella quale ha sede l'impresa.

Al fine di controllare l'esecuzione degli obblighi imposti alle imprese dagli articoli 5, 6, 11 e 13 del Regolamento n. 11, indicato nel precedente articolo 1, i predetti funzionari ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei lo-

---

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MAGGIO 1965

---

cali e nei veicoli o natanti delle imprese, esigere chiarimenti e notizie.

Essi assistono, se del caso, i mandatari della Commissione della Comunità economica europea nell'esercizio dei poteri a questi riconosciuti dal citato Regolamento, prestando ad essi l'aiuto necessario.

Nel caso in cui il vettore si opponga ai controlli di cui al presente articolo ed a quelli effettuati dai mandatari della Commissione in base all'articolo 14 del Regolamento n. 11 sopraindicato, il Pretore può disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica.

Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente capo-

verso è punito con l'ammenda da lire 75 mila a lire 200 mila .

*(E approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto all'inizio della seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 10,05.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI